

Oggetto: Applicazione art.35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.289.

Come è noto, l'art.35 della legge 27 dicembre 2002, n.289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 200)", ha previsto, al comma 5, che il personale docente dichiarato inidoneo permanentemente alla propria funzione e collocato fuori ruolo a seguito di accertamento medico, può chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico, nei limiti temporali previsti dalla medesima norma.

Al riguardo questa Amministrazione ha provveduto, preliminarmente, ad aggiornare, con un puntuale censimento, il numero e le situazioni delle unità di personale docente attualmente in posizione di fuori ruolo per inidoneità temporanea o permanente alla propria funzione per motivi di salute; ne è emerso che tale categoria di personale docente risulta essere, allo stato, di circa 6.000 unità, munite in parte di diploma di istruzione secondaria superiore e, nella maggioranza, di diploma di laurea.

Avviate le fasi di esame e di attuazione della precitata normativa, si è provveduto a diramare agli Uffici periferici le prime indicazioni in merito agli accertamenti sanitari da parte delle commissioni di cui all'art.2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30.4.97, n.157, come modificato dall'art.5 del decreto legislativo 29.6.98, n.278, cui sottoporre il personale docente sopra indicato.

Si fa, altresì, presente che per il personale docente eventualmente riconosciuto idoneo alla propria funzione a seguito del suddetto accertamento sanitario, in sede di Contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s.2003/2004, sono stati individuati i tempi e le modalità per il conseguente rientro nei ruoli e l'assegnazione della sede di titolarità.

Premesso quanto sopra, ed anche alla luce di quanto stabilito dall'art.34 del decreto legislativo 30.3.2001, n.165, e dall'art.7 della legge 16 gennaio 2003, n.3, si prega codesto Dipartimento di voler avviare ogni opportuna iniziativa finalizzata ad individuare le amministrazioni e gli enti pubblici nei quali possa trovare idonea collocazione il personale docente confermato inidoneo a tempo indeterminato allo svolgimento della funzione docente.

Al riguardo torna utile rappresentare l'opportunità che a tale fine siano presi in considerazione anche gli Enti Locali, atteso che le istituzioni scolastiche statali sono capillarmente distribuite nel territorio nazionale e, quindi, sarebbe anche più agevole per gli interessati un reimpiego nello stesso comune nel quale già lavorano o vivono.

Questa Amministrazione, pertanto, al fine di regolamentare, sia con propria normativa che con le opportune integrazioni in sede di contratto nazionale di lavoro del comparto scuola, il transito del personale in questione ad altre amministrazioni, rimane in attesa delle indicazioni di codesto Dipartimento cui è demandata, ai sensi della precitata normativa, la gestione ed il coordinamento delle attività correlate alla collocazione ed all'eventuale riqualificazione del personale in disponibilità.

Considerata la rilevanza e l'importanza della questione, e nel segnalare l'esigenza di avviare, con sollecitudine, ogni concreta iniziativa al riguardo anche al fine di dissipare le preoccupazioni del personale interessato, questa Amministrazione rimane a disposizione per gli eventuali incontri tecnici che codesto Dipartimento ritenga utili per approfondire la complessa materia.

IL DIRETTORE GENERALE -*A. Zucaro*